

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2339-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell' esercente nucleare, con Atto Finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro della Difesa**

col **Ministro della Sanità**

col **Ministro dell'Ambiente**

e col **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963, che definivano per i rispettivi aderenti le normative relative alla responsabilità civile per danni derivanti da incidenti nucleari, hanno costituito un'importante acquisizione, sia di principio che di sostanza, per l'internazionalizzazione della sicurezza nucleare.

Con l'armonizzazione delle due Convenzioni, deliberata dal Protocollo in oggetto approvato dalla Conferenza di Vienna del 21 settembre 1988, viene raggiunto l'importante risultato di estendere ed uniformare tali garanzie ad entrambi i gruppi di Paesi. Infatti l'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio di un Paese aderente

ad una delle due Convenzioni diviene, in tal modo, responsabile dei danni nucleari subiti dai Paesi aderenti ad entrambe le Convenzioni.

L'Italia, che era firmataria della Convenzione di Parigi del 1960 e che ha attivamente sostenuto, sia presso la AIEA che presso l'OCSE ed in sede comunitaria, l'importanza dell'internazionalizzazione della sicurezza nucleare in ogni suo aspetto, non può quindi che registrare con soddisfazione l'approvazione del Protocollo in oggetto.

Per questo motivo, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzare la ratifica.

ACHILLI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

25 settembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo comune relativo all'applicazione della Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 e della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, e successivi Protocolli, sulla responsabilità civile dell'esercente nucleare, e del relativo Atto Finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VII del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.